



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. GIOVANNI DE DONATO alla pubblica udienza del 12.12.12 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale

C O N T R O

OMISSIS

imputato

nella sua qualità di legale rappresentante della ditta “OMISSIS” del reato p. e p. dall’ art 10 ter L. 74/2000 per non aver provveduto, nella sua veste di legale rappresentante della ditta di cui sopra, corrente in Tenna, a versare, entro il 27/12/2008, termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2007, per un ammontare complessivo pari ad euro 56. 310,00

Fatto commesso in Trento il 27/12/2008

in cui è parte offesa: AGENZIA DELLE ENTRATE sede di TRENTO in persona della legale rappresentante pro tempore

Conclusioni: il PM. chiede che l’ imputato sia giudicato colpevole pur essendo in difficoltà economiche si è trattenuto l’ IVA per autofinanziarsi e quindi il reato è considerato e quindi dolo generico e l’eventuale versamento non elimina il dolo, ma ottiene solamente per questi motivi chiede erogato il minimo della pena.

Il dif. dell’ imp.: il difensore prendendo atto della conclusione PM. la condotta del Pintarelli di procedere al pagamento rateale non potuto pagare prima del 2008 evidenzia l’elemento soggettivo del dolo in quanto il pagamento del debito e l’ omesso pagamento dei termini dell’ IVA è stato dovuto dalle difficoltà economiche come dimostrato dall’ imputato per questi motivi chiede l’ assoluzione in subordine il minimo della pena con benefici di Legge.

MOTIVI

OMISSIS veniva tratto a giudizio dibattimentale per il reato contestatogli in epigrafe con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. in data 7.5.2012.

All’ udienza dibattimentale del 8.10.2012 questo Giudice dibattimentale procedente ammetteva le prove richieste dalle parti processuali e rinviata l’ udienza dibattimentale al 12.12.2012.

SENT. N. 908/12

R.G. N. 659/12

N.R. N. 503/12

SENTENZA
del 12.12.12

DEPOSITATA il

09.01.2013

AVVISO al P.G. il

.....
ESTRATTO CONTUMACIALE

notificato il

IRREVOCABILE il

.....
ARTT. 27- 28- 29

il

REDATTA SCHEDA il

.....
CAMPIONE PENALE

.....
N. epigrafe con decreto di

All'udienza del 12.12.2012 si procedeva all'istruttoria dibattimentale costituita dall'esame del testimone del P.M. OMISSIS, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Trento, e nell'esame dell'imputato richiesto dalla difesa dello stesso; OMISSIS ed OMISSIS rendevano in dibattimento le dichiarazioni di cui al verbale d'udienza in atti. Veniva quindi dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e il P.M. e il difensore dell'imputato concludevano rispettivamente come da verbale d'udienza.

Dagli atti del processo pur emergendo la prova del compimento dei fatti in contestazione da parte di OMISSIS emerge altresì che il predetto, quale legale rappresentante della *OMISSIS* ha ottenuto dall'Agenzia delle Entrate di Trento la rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta e che la sta regolarmente pagando, inoltre dall'esame del testimone OMISSIS e dell'imputato, nonché dal certificato penale relativo allo stesso, risulta non solo l'immunità del predetto da qualsiasi precedente penale ma anche il suo costante adempimento degli obblighi tributari sino al 27.12.2008, inoltre emerge una attendibile spiegazione sulle ragioni che portarono OMISSIS a non versare nel termine previsto del 27.12.2008 l'acconto dell'IVA dovuto al Fisco e cioè nei danni finanziari ricevuti da fraudolenti inadempimenti da parte di acquirenti di macchine industriali vendute dalla *OMISSIS*. e nell'omesso pagamento di forniture da tale società effettuate a favore di imprese che vennero dichiarate fallite; tale situazione avrebbe portato OMISSIS a non avere la somma di denaro sufficiente per adempiere all'obbligo fiscale in contestazione ma, al tempo stesso, ad attivarsi per adempiere, seppure in ritardo, tale obbligo fiscale.

Consegue che il fatto in contestazione pur storicamente sussistente appare commesso in plausibile assenza dell'elemento soggettivo del dolo e appare anche non fornito dell'offensività al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in virtù dell'accertato attivarsi di OMISSIS per adempiere l'obbligo fiscale in contestazione, obbligo che risulta in corso di regolare adempimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.

assolve OMISSIS dal reato contestatogli per inidoneità della prova che il fatto costituisce reato in ordine alla sussistenza del dolo e all'offensività della condotta realizzata.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Trento, 12.12.2012

Il Giudice

dott. Giovanni DE DONATO